



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 20/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 274

Adozione della “Disciplina degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia”.

L'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Formazione del Personale, confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue:

L'art. 98 della Costituzione sancisce il principio di esclusività della prestazione resa dal pubblico dipendente nei confronti della amministrazione di appartenenza, espressione del più generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

La normativa generale in materia di incompatibilità è fissata dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, che, nel riformulare l'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993, ha lasciato inalterata la disciplina prevista dagli artt. 60 e ss. del T.U. n. 3/1957, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, quella di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 ed all'art. 1, comma 57 e ss., della l. n. 662/1996.

In particolare l'art. 60 del T.U. n. 3/1957, norma espressamente richiamata dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, sancisce che “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.

Dalle disposizioni vigenti in materia, è possibile trarre i seguenti principi:

- il pubblico dipendente ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza;
- le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;
- il pubblico dipendente è tenuto a chiedere l'autorizzazione, in via preventiva, all'Amministrazione di appartenenza;
- il dipendente può essere autorizzato a svolgere attività extra-istituzionali, saltuarie ed occasionali, espletate al di fuori dell'orario di lavoro, purché non si configurino casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Preso atto che, con riferimento agli incarichi retribuiti, il legislatore nazionale, all'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ha stabilito che “l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che

svolgano attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

Rilevato che, le incompatibilità assolute sono riconducibili a espliciti divieti di legge, nonché, a seguito della introduzione nel testo del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera della legge n. 190/2012, del comma 3 bis, ad appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, cui è rimessa l'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, laddove le incompatibilità relative sono definite dai singoli datori di lavoro, in base ad uno specifico e autonomo potere loro conferito dal legislatore il quale ha conservato a sé la definizione dell'aspetto sanzionatorio.

Considerato che la compatibilità degli incarichi esterni svolti dai pubblici dipendenti deve essere valutata sulla base della natura e del contenuto dell'attività da autorizzare, delle sue modalità di svolgimento, della durata ed intensità dell'impegno richiesto.

Preso atto che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi esterni è stata fin qui espletata sulla base delle norme di legge nazionale e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Valutato che, alla luce delle suddette indicazioni interpretative, le attività consentite sono da considerare, comunque, un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità e che, per tale ragione, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto (Circolare Funz. Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3).

In attuazione dei principi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 è opportuno, pertanto, provvedere all'adozione di una disciplina organica che individui i criteri oggettivi e predeterminati sulla base dei quali procedere al rilascio della prescritta autorizzazione.

Per quanto fin qui esposto si propone all'esame della Giunta regionale, l'approvazione dell'allegata disciplina per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

"La presenta deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Formazione del Personale e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare, quale atto di indirizzo generale, la “Disciplina degli incarichi extra- istituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia”, come proposta nell’allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- di sostituire con la presente ogni previgente disciplina;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P.;
- di trasmettere il presente atto ai soggetti sindacali, ai sensi dell’art. 7 del CCNL/99 a cura del Servizio Personale e Organizzazione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Avv. Loredana Capone